

Comune di Castelletto Sopra Ticino (Novara)

**Estratto Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 31.11.2009.
Modifica Regolamento Edilizio in adeguamento alla L.R. 20/09.**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio comunale vigente, modificando gli articoli:

-2 commi 2, 3, 5, 6 e 8; -3 commi 1 e 3; - 6 comma 3

del suddetto Regolamento nei testi di seguito trascritti:

“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. (omissis)

2. La Commissione è composta dal Responsabile Area Tecnica o suo delegato e da 7 componenti *nominati dalla Giunta*, omissis.

3. I membri sono scelti *dalla Giunta* fra i cittadini di maggiore età, omissis.

4. (omissis)

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo *dell'Amministrazione* comunale che l'ha eletta; pertanto, al momento dell'insediamento *della nuova Amministrazione* comunale, omissis.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restando in carica fino a che *la Giunta* comunale non li abbia sostituiti.

7. (omissis)

8. La decadenza è dichiarata *dalla Giunta* Comunale.

9. (omissis)

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. *Gli interventi sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante della Commissione Edilizia sono i seguenti:*

a) *Strumenti Urbanistici Esecutivi e relative varianti;*

b) *Interventi di nuova edificazione soggetti a pianificazione esecutiva;*

c) *Interventi di nuova edificazione soggetti a concessioni convenzionate.*

2. (omissis)

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta, il Consiglio comunale e il *Responsabile dell'Area Tecnica*-omissis

Tale richiesta dovrà essere inoltrata in forma scritta dal Sindaco, dall'Assessore richiedente o dal *Responsabile dell'Area Tecnica*, al Presidente della Commissione Edilizia che provvederà, nel termine di trenta giorni, alla sua convocazione”.

“Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. (omissis)

2. (omissis)

3. La distanza tra:

a) *filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D)*, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”

2) Di dare atto che tale modifica diventerà efficace solo dopo la pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 19/99 e che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 10 della L.R. n. 19/99.

(omissis)”

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica
Francesco Eliseo